



diritto & religioni

Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

8



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli
G. J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
A. Fuccillo
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

definitività dottrinale da parte di Papa Wojtila, in relazione anche a temi “caldi”, quali il celibato sacerdotale, l’ordinazione femminile, la contraccezione. Fabrizio Mastrofini si dichiara certo dell’apporto teologico del prefetto della Congregazione per la dottrina della fede “*dietro il disegno di un magistero papale che chiude tematiche invece assai aperte e destinate a riaprirsi*” (p. 67). Le formule magisteriali adottate, infatti, da una parte chiudono la discussione su determinate questioni, dall’altra, pur rivestendo la massima autorità, non impegnano il dogma dell’infalibilità papale: una soluzione di equilibrio pienamente in linea con quella sintesi tra fermezza di posizioni, rigore teologico e apertura alle istanze innovatrici, che caratterizza la personalità di Joseph Ratzinger, con riflessi di notevole portata sul dialogo con i non credenti. L’Autore del volume ha il merito di aver bene individuato le nuove frontiere di questo dialogo, che, da parte dell’attuale Pontefice, corre sul filo della ferma difesa dell’identità cristiana pur nella ricerca dell’incontro col non credente nascosto dentro ogni uomo.

Antonio Guarino

Raffaele Pascali, *La “dignità” del lavoro nella sollecitudine attuale della Chiesa. Riflessioni*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 202.

Che un professore mio coetaneo e quindi non più giovane, pubblici ad un tempo due volumi come questo e quello che qui di seguito si recensisce, è esempio encomiabile di una vocazione scientifica che va ben oltre le circostanze o gli interessi del momento.

Si tratta, come dice bene il sottotitolo, di riflessioni, originali come sempre, su un tema, quello della dottrina sociale della Chiesa, in favore della stabilità, sicurezza e dignità del lavoro, quanto mai attuale in questi tempi di precariato imposto che non favorisce certo i più giovani.

Pascali parte da una realtà che conosce bene, la disoccupazione a Napoli, e da quella che chiama l’opulenza del non lavoro e gli orrori di Napoli, quando invece è il lavoro storicamente ad aver reso le società opulenti. E’ il lavoro a base della nostra Costituzione, è il lavoro ad attribuire dignità all’uomo.

Non mancano riflessioni personali, sul ’68, che andrebbe ripensato in modo diverso, sulla rivoluzione giovanile, che in quegli anni sembrò potersi attuare, sul contributo che il diritto può dare in tale direzione.

C’è una lettura aggiornata, intelligente, non solo del magistero ecclesiastico ma anche dei contributi dottrinali sulla situazione odierna da parte di politologi, storici, giuristi. Un libro certamente di scienza, molto partecipato e di piacevolissima lettura.

Il volume è dedicato alla memoria di Pio Fedele, che di Pascali era un grande estimatore, cioè di uno studioso che ha dato un contributo estremamente importante all’evoluzione e allo spirito dell’ordinamento e del diritto canonico. Nonostante Pascali sia, come al solito, asistemico e disorganico nella sua originalità, il Maestro aveva sicuramente visto bene.

Mario Tedeschi

Raffaele Pascali, «*Divorzi*» canonici e Stato laico, Torino, Giappichelli, 2009, pp. VIII-256.

Come si evince già dal titolo, lo studio analizza la coerenza dell’ordinamento italiano imperniato sul principio *supremo* di laicità e sull’osservanza del principio di legalità, rispetto alla (presunta) impossibilità di riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di scioglimento matrimoniale *super rato*, che l’A. definisce “divorzi” canonici per distinguerli dalle nullità canoniche. Ogni tentativo di riconoscimento di tali casi di scioglimento, re-

golati dal capitolo nono del c.i.c., sembra allo stato attuale precluso dall'assenza di una normativa che appare semplicemente *ignorare* tali fattispecie le quali restano, pertanto, efficaci solo per l'ordinamento canonico. Ciò comporta tuttavia, nel caso di matrimoni canonici trascritti, la concreta possibilità di situazioni claudicanti per i cittadini cattolici il cui matrimonio, pur essendo sciolto dall'ordinamento canonico, resta invece valido ed efficace nell'ordinamento italiano.

È pur vero che con il Concordato del 1929 era stata stabilita una equiparazione, ai fini degli effetti civili, della dispensa dal matrimonio *rato e non consumato* alle sentenze di nullità canoniche in materia matrimoniale. Tuttavia, anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 22 gennaio 1982 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa concordata sul punto in questione in base al rilievo che la dispensa era da considerarsi quale atto amministrativo e che nel procedimento non venivano rispettate le garanzie giurisdizionali riguardanti soprattutto il contraddittorio – tale equiparazione non verrà più riprodotta negli Accordi di Villa Madama, del 1984, modificativi del Concordato del 1929.

Tuttavia, le argomentazioni cosiddette “laiche” da parte della dottrina ecclesiasticistica sulla non delibabilità della dispensa *super rato* non appaiono all'A. del tutto convincenti, dal momento che proprio alla luce del principio di laicità il giudice italiano, in perfetta autonomia, e in ottemperanza al principio costituzionalmente garantito della distinzione degli ordini, deve considerare nei singoli casi non il *nomen iuris*, ma la natura sostanziale della dispensa che non è meramente amministrativa. D'altro canto l'istituto della dispensa spesso viene acquisito come mera prova per la concessione del “divorzio breve”, ponendo seri dubbi sulla reale assenza di rilevanza civile dell'atto canonico e soprattutto costringendo di

fatto, nel vuoto normativo specifico, i cittadini cattolici a ricorrere all'istituto del divorzio civile con evidente lesione del diritto di libertà religiosa. Interessante dal punto di vista tecnico-giuridico appare l'individuazione di una procedura, che è dogmaticamente coerente sia dal punto di vista canonistico che ecclesiasticistico, finalizzata al riconoscimento civile di una *vera* sentenza di invalidità matrimoniale, a seguito di scioglimento canonico, munita di definitività, offerta alla delibazione delle Corti d'Appello italiane (p. 164 ss.)

Del resto, il diniego di riconoscimento degli effetti civili dei provvedimenti canonici *super rato*, - acriticamente sostenuto, secondo l'A., soprattutto dalla dottrina ecclesiasticistica, - appare incongruente e lesivo del principio di eguaglianza soprattutto a seguito della riforma del diritto internazionale privato in base alla quale sono recepiti automaticamente nell'ordinamento italiano le sentenze e gli atti amministrativi “*de statu personarum*” stranieri, «formalmente civili, ma spiccatamente e irriducibilmente confessionali» (p. 193), mentre, viceversa, non sono riconosciuti effetti civili agli atti e sentenze canoniche di invalidità (p. 93). Peraltro, l'obiezione che il diritto canonico non è un diritto straniero, ma confessionale viene superata dalla considerazione, tutt'altro che peregrina, di riconoscimento in Italia, in rispetto del diritto internazionale privato, di una sentenza statale “straniera” che già abbia riconosciuto un provvedimento di scioglimento matrimoniale *super rato*.

Una tematica, pertanto, quella affrontata nel volume, di sicuro interesse per i suoi aspetti inequivocabilmente pubblicistici oltre che naturalmente privatistici, e soprattutto sviluppata attraverso una metodologia tecnico-giuridica precisa e intrinsecamente coerente che non può non “provocare” stimoli di approfondimento e di riflessione.

Maria d'Arienzo